

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2025, n. 678

Procedimento autorizzativo per le cure per alta specializzazione all'estero di cui al D.M. 13.11.1989 e ss. Mm e ii: chiarimenti ruolo Enti coinvolti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, Servizio Strategie e Governo dell'assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Vicepresidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità e Benessere Animale, Sport per Tutti.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019 n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di richiamare integralmente il contenuto delle "*Linee Guida regionali relative alle cure per alta specializzazione all'estero di cui al DM 13.11.1989*" approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 795 del 02.05.2019;
3. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti e organi coinvolti nel procedimento di autorizzazione per cure di alta specializzazione all'estero di cui al DM 13.11.1989 sono:
 - i Centri Regionali di Riferimento;
 - le Aziende sanitarie per il tramite dei rispettivi Distretti Socio Sanitari;
4. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente in materia, i Centri Regionali di Riferimento sono

individuati dalla Regione per ciascun disciplina specialistica di riferimento, da individuarsi tra le Unità Operative di strutture ospedaliere insistenti nelle diverse Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Tali Centri sono, pertanto, articolazioni delle Aziende ed Enti SSR e non della Regione;

5. di precisare che, ai sensi della normativa vigente in materia, i Centri Regionali di Riferimento sono organi e articolazioni delle Aziende Sanitarie e sono composti esclusivamente da personale sanitario di qualifica apicale delle strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
6. di precisare che ai soggetti e organi di cui al precedente punto 3) sono attribuite dalla normativa vigente specifiche competenze e in particolare:
 1. **ai Centri Regionali di Riferimento**, così come individuati per disciplina specialistica, compete l'obbligo di esprimere parere medico/sanitario in ordine alle richieste di cure estere e, in particolare, in merito alla sussistenza dei presupposti sanitari che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero, nonché all'erogazione del concorso nelle relative spese, unitamente a ogni altra valutazione di natura tecnico-sanitaria comunque connessa al trasferimento per cure all'estero, da intendersi sia come primo accesso che come cure successive;
 2. **alle ASL**, per il tramite del Distretto Socio Sanitario, sulla base della decisione espressa dal Centro Regionale di Riferimento, compete l'adozione del provvedimento di autorizzazione o diniego a recarsi all'estero per ricevere cure in centri di alta specializzazione sia in caso di primo accesso che in caso di cure successive, nonché la liquidazione delle spese sostenute dal richiedente nella misura massima dell'80% delle spese sostenute;
7. di precisare che il *dominus* dell'intero procedimento è il CRR e la ASL per il tramite del Distretto socio sanitario a cui compete l'adozione dell'atto autorizzativo. Pertanto, in tale procedimento la Regione non interviene né è responsabile dell'eventuale silenzio della competente amministrazione, trattandosi di un procedimento a carico dell'ASL di riferimento;
8. di precisare che, ai sensi dell'art. 1 del DM 13.05.1993, i Centri Regionali di Riferimento sono tenuti a consultare la Commissione Regionale solo al ricorrere di particolari fattispecie e cioè:
 1. ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DM 3.11.1989, nei casi di cure all'estero fruite all'estero senza la preventiva autorizzazione per prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni nonché sulle spese rimborsabili compete al Centro Regionale di Riferimento, sentita la Commissione Regionale;
 2. ai sensi dell'art. 7 comma 3 e 4 del DM 3.11.1989, qualora le spese che restano a carico dell'assistito, siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, in ordine al concorso e per i singoli casi il concorso globale complessivo massimo erogabile;
9. di stabilire che il competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzioni e Capitale Umano S.S.R. provveda alla notifica del presente provvedimento alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Procedimento autorizzativo per le cure per alta specializzazione all'estero di cui al D.M. 13.11.1989 e ss. Mm e ii: chiarimenti ruolo Enti coinvolti.

Visti:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali";
- la Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, che attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che:

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1058 del 25.06.2008 recante "*Integrazione Centri di Riferimento Regionali di cui alla D.G.R. n. 1252 del 26.03.1990, integrata successivamente con DD.GG.RR: n. 5058 del 20.10.1991, n. 9281 del 28.12.1994 e n. 586 del 22.02.1995*" sono stati analizzati i Centri di Riferimento regionali selezionati negli anni precedenti, individuate le branche specialistiche e le aree territoriali regionali da potenziare con nuovi Centri da integrare nell'elenco vigente, costituiti da Unità Operative competenti presso la Aziende Ospedaliere e i Presidi Ospedalieri delle ASL;
- con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 03.03.2009 recante "*Centri di Riferimento Regionali di cui alla DGR n. 1058 del 25.06.2008*" si è proceduto alla modifica dell'elenco dei Centri di Riferimento regionali di cui alla citata DGR n. 1058/2008;
- con ulteriore Deliberazione di Giunta regionale n. 1653 del 19.07.2011 recante "*Centri di Riferimento Regionali di cui alla DGR n. 254 del 03.03.2009. Integrazione*" si è proceduto ad integrare l'elenco dei Centri di Riferimento regionali di cui alla citata DGR 254/2008;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 2066 del 03.11.2009 recante "*Precisazioni in merito alla ulteriore documentazione da allegare alla domanda di assistenza all'estero prevista dal D.M. 3 novembre 1989.*" sono state fornite precisazioni in ordine alla documentazione da allegare alla richiesta di assistenza all'estero;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 4219/1993 è stata costituita la Commissione amministrativo-sanitaria per la formulazione delle valutazioni di cui all'art. 1 del DM 13/05/1993, successivamente integrata con deliberazione giuntale n. 2585/1998, nonché con determinazioni dirigenziali nn. 20/2012 107/2012, 192/2012 e da ultimo con determina n. 259/2024.
- con circolare regionale prot. AOO_15/02/2013 n. 3475 avente ad oggetto "*Assistenza sanitaria all'estero. Valutazione Centri di Riferimento Regionali*" è stato ribadito il ruolo di "*dominus*" del C.R.R. quale soggetto centrale attraverso cui passano tutte le procedure autorizzatorie e di rimborso previste dalla normativa;
- l'art. 3 del il DM 3.11.89 rubricato "*Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero*" stabilisce che:

“La regione attribuisce, per ogni branca specialistica, l'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari - che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero e l'erogazione del concorso nelle relative spese - e ogni altra valutazione di natura tecnico-sanitaria, comunque connessa al trasferimento per cure all'estero, ad uno o più presidi e servizi di alta specialità di cui all'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, siti nel proprio territorio o, se necessario, in regione limitrofa nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi, ad apposite commissioni sanitarie costituite dalla regione stessa a livello regionale e composte da personale medico di qualifica apicale delle strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

2. I predetti presidi, servizi e commissioni regionali assumono, ai fini dei trasferimenti per cure all'estero disciplinati dal presente decreto, la denominazione di centro regionale di riferimento per la branca specialistica di competenza”;

- l'art. 4 commi 4, 5, 6 e 7 del citato DM 3.11.89 prevede che:

“ 4. L'unità sanitaria locale provvede, secondo modalità stabilite dalla regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al centro regionale di riferimento territorialmente competente ad autorizzare le prestazioni all'estero.

5. Il centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente ovvero in forma adeguata alla particolarità del caso clinico), autorizza o meno le prestazioni presso il centro estero di altissima specializzazione prescelto, dandone comunicazione all'unità sanitaria locale competente.

6. Il centro di riferimento, qualora non fosse possibile autorizzare le prestazioni presso il centro estero prescelto, può autorizzare, se richiesto, le prestazioni stesse presso un diverso centro estero, fornendone adeguata motivazione.

7. Il centro di riferimento autorizza, inoltre, in relazione alla gravità del caso clinico, il trasporto dell'assistito con il mezzo ritenuto più idoneo nonché, nel caso di minori anni 18 o di pazienti maggiorenni non autosufficienti, l'accompagnatore, fornendone adeguata motivazione.

8. Il centro di riferimento autorizza, altresì, ove ritenuto necessario, il viaggio con il mezzo aereo per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore nei casi previsti dal precedente comma.”.

- L'art. 1 del DM 13.05.1993 rubricato “Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero” prevede che:

*“Le competenze amministrative, già attribuite dall'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 alla commissione centrale prevista dall'art. 8 del decreto ministeriale medesimo in materia di valutazione dei presupposti e condizioni nonché di formulazione del parere sulle spese rimborsabili (art. 7, comma 2), nonché quelle attribuite al Ministero della sanità in materia di determinazione del concorso erogabile (art. 7, comma 3 e comma 4), **sono esercitate direttamente dalle singole regioni e province autonome** che vi provvedono sulla base delle direttive della commissione centrale di cui all'art. 8 del decreto 3 novembre 1989”.*

- L'art. 7 commi 2, 3 e 4 del DM 3.11.1993 stabilisce che:

“2. Ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2, si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero. In tali casi la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono dati dal centro di riferimento territorialmente competente, sentita la commissione prevista dal successivo art.

8. Le relative domande di rimborso devono essere presentate all'unità sanitaria locale competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

3. Deroche alle disposizioni ed ai criteri di cui al precedente art. 6 possono essere disposte, qualora le spese che restano a carico dell'assistito, siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, dalla regione d'intesa con il Ministero della

sanità che determina, per i singoli casi, il concorso globale complessivo massimo erogabile, sentita la commissione di cui all'art. 8.

4. In caso di prestazioni usufruite ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento CEE n. 1408/71 e delle analoghe disposizioni delle vigenti convenzioni internazionali di reciprocità, possono essere concessi, con la procedura di cui al comma precedente, concorsi nelle spese di carattere strettamente sanitario di cui all'art. 6 che restano a carico dell'assistito, qualora le predette spese siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso".

- con deliberazione di Giunta regionale n. 795 del 02.05.2019 sono state riapprovate le "Linee Guida regionali relative alle cure per alta specializzazione all'estero di cui al DM 13.11.1989" e definita la composizione della Commissione di cui all'art. 1 del DM 13.05.1993;
- nei casi di cui all'art. 7 comma 2 del DM 3.11.1993 le Linee Guida di cui alla DGR n. 795/2019, cui si rinvia, stabiliscono tra le altre cose che:

"[...] La valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni ed il parere sulle spese rimborsabili sono espressi dal CRR territorialmente competente sentita la Regione, che si pronuncia attraverso la Commissione regionale istituita ai sensi del DM. 13.05.1993.

Il CRR trasmetterà in forma di proposta, per il tramite del Distretto Socio-Sanitario competente, il proprio parere ai fini della valutazione della Commissione regionale. Il parere del CRR, così trasmesso alla Regione per la valutazione, dovrà recare indicazione espressa in ordine a ciascuno degli elementi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione ovvero motivare le ragioni del diniego in caso contrario. [...] In tali fattispecie l'interessato deve presentare la domanda di rimborso al Distretto Socio-Sanitario competente entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Ai fini del computo dei tre mesi, il termine decorre dalla data di effettuazione dell'ultima spesa documentata riferita alla prestazione per cui è richiesta l'applicazione della deroga.

In applicazione di tale criterio i Distretti Socio-Sanitari sono tenuti a verificare l'eventuale intervenuta decadenza, e a procedere in tal caso alla conforme conclusione del procedimento senza attivare la Commissione Regionale. Su specifica richiesta dell'interessato, per il tramite del Distretto Socio-Sanitario competente, la Commissione Regionale potrà esprimersi in merito all'accoglimento di richieste di rimborso pervenute oltre i termini previsti, solo se debitamente motivate e certificate (es. ricovero dell'assistito, fatturazione ritardata da parte del centro estero di cura, morte dell'assistito con apertura della successione, ecc...). [...]";

- nei casi di cui all'art. 7 comma 3 del DM 3.11.1993 le Linee Guida di cui alla DGR n. 795/2019, cui si rinvia, stabiliscono tra le altre cose che:

"Qualora le spese che restano a carico dell'assistito siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, la Regione determina il concorso complessivo massimo erogabile, in deroga ai criteri di cui all'art. 6 del DM 03.11.1989. [...]

Il Distretto competente dovrà valutare la sussistenza delle condizioni e solo ove ricorrano, trasmettere la pratica alla Commissione Regionale cui compete il parere di ammissibilità del rimborso in deroga. Nel caso in cui le spese residue non superino la percentuale indicata, il procedimento sarà conformemente concluso dal Distretto. [...]

Il Distretto istruisce la pratica verificandone la completezza documentale e la trasmette alla Commissione Regionale per la decisione, corredata di un scheda riepilogativa delle spese sostenute e debitamente documentate dall'interessato che dovranno essere già correttamente individuate e selezionate ai sensi della normativa in argomento.

La valutazione regionale della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento di rimborsi straordinari, proprio per tale sua accessorietà, non può prescindere dal parere del CRR competente sulla concedibilità del rimborso ordinario sulle spese di carattere strettamente sanitario (sanitarie, di viaggio e di trasporto autorizzate) ai sensi dell'art. 6 del DM 03.11.1989: pertanto la pratica di richiesta del rimborso in deroga dovrà contenere anche il parere reso dal CRR in via ordinaria.";

- nei casi di cui all'art. 7 comma 4 del DM 3.11.1993 le Linee Guida di cui alla DGR n. 795/2019, cui si rinvia, stabiliscono tra le altre cose che:

"[...] La valutazione della particolare onerosità delle spese poste a carico dell'assistito, sempre in base al tenore letterale della norma, deve essere effettuata con esclusivo riferimento alle sole spese di carattere strettamente sanitario (non si includono, cioè, eventuali spese di soggiorno).

Il Distretto Socio-Sanitario competente dovrà valutare la sussistenza delle condizioni e, solo ove ricorrano, trasmettere la pratica alla Commissione Regionale per la decisione. Nel caso in cui le spese residue non superino la percentuale indicata, il procedimento sarà conformemente concluso dal Distretto.

In caso di più di un trasferimento in corso d'anno, per i quali l'interessato faccia richiesta di rimborso in deroga, il Distretto dovrà valutare se cumulare gli importi relativi – limitatamente all'anno – ai fini della trasmissione della pratica di rimborso alla Regione per il prescritto parere.

In considerazione della diretta assunzione, in tale fattispecie, a carico del Servizio Sanitario della totalità degli oneri sanitari connessi all'intervento all'estero, il concorso sulle altre spese di carattere strettamente sanitario (comprese le spese di viaggio o trasporto, anche se in autoambulanza) può essere concesso nel limite massimo dell'80%; le spese relative ad onorari per prestazioni libero-professionali saranno rimborsate, purché regolarmente fatturate, nel limite del 40%. [...]

La domanda di rimborso in deroga è proposta dall'interessato al Distretto Socio-Sanitario competente. [...] Il Distretto Socio-Sanitario istruisce la pratica verificandone la completezza documentale e la trasmette alla Commissione Regionale per la decisione, corredata di una scheda riepilogativa delle spese sostenute e debitamente documentate dall'interessato, che dovranno essere già correttamente individuate e selezionate ai sensi della normativa in argomento. [...]"

Richiamate, quindi, le indicazioni contenute nelle già citate Linee Guida regionali di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 795 del 02.05.2019, nonché la normativa innanzi citata, e preso atto:

- a. del ruolo dell'Ente Regione, competente ad esprimersi per il tramite della Commissione Regionale di cui all'art. 1 del DM 13.05.1993 nei soli casi di cui ai citati commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 del DM 03.11.1989;
- b. dell'erroneo ripetuto coinvolgimento dell'Ente Regione nel procedimento autorizzativo e/o nei ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, si rende necessario ulteriormente precisare e armonizzare l'iter amministrativo adottato dalle Aziende Sanitarie e dai competenti Distretti Socio-sanitari, specificando il ruolo di ciascun soggetto in tale procedura.

al fine di armonizzare l'iter procedurale adottato dalle Aziende Sanitarie, per il tramite dei competenti Distretti Socio-sanitari, si precisano le competenze in capo ai diversi soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione a ricevere cure presso centri esteri e nello specifico che:

- a. **all'Ente Regione** compete l'individuazione dei Centri regionali di Riferimento per ciascun disciplina specialistica di riferimento, tra le Unità Operative di strutture ospedaliere insistenti nel territorio di competenza delle diverse Aziende Sanitarie. I Centri Regionali di Riferimento sono composti esclusivamente da personale sanitario di qualifica apicale delle strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e sono organi delle Aziende Sanitarie in cui insistono;
2. **ai Centri Regionali di Riferimento**, così come individuati per disciplina specialistica, compete l'obbligo di esprimere parere medico/sanitario in ordine alle richieste di cure estere e, in particolare, in merito alla sussistenza dei presupposti sanitari che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero e all'erogazione del concorso nelle relative spese, unitamente a ogni altra valutazione di natura tecnico-sanitaria, comunque connessa al trasferimento per cure all'estero;
3. **alla ASL**, per il tramite del Distretto Socio Sanitario, compete l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione o diniego, di liquidazione delle spese sostenute dal richiedente sulla base della

decisione espressa dal Centro Regionale di Riferimento. Infatti il *dominus* dell'intero procedimento è il CRR e la ASL per il tramite del Distretto socio sanitario a cui compete l'adozione dell'atto autorizzativo. Pertanto, in tale procedimento la Regione non interviene né è responsabile dell'eventuale silenzio della competente amministrazione, trattandosi di un procedimento a carico dell'ASL di riferimento;;

4. **alla Commissione Regionale di cui all'art. 1 del DM 13.05.1993:**

1. compete esprimere parere, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DM 3.11.1989 nei casi di cure all'estero fruiti all'estero senza la preventiva autorizzazione per prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni nonché sulle spese rimborsabili compete al Centro Regionale di Riferimento, sentita la Commissione Regionale;
2. compete esprimere parere, ai sensi dell'art. 7 comma 3 e 4 del DM 3.11.1989 qualora le spese che restano a carico dell'assistito, siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, in ordine al concorso e per i singoli casi il concorso globale complessivo massimo erogabile.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

Esiti Valutazione di impatto di genere:

L'impatto di genere stimato è **neutro**

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette/indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di uniformare e armonizzare l'iter procedurale adottato dalle Aziende sanitarie e, quindi, il corretto coinvolgimento dei soggetti/organi chiamati a pronunciarsi nelle procedure d'istruttoria delle richieste di cure per alta specializzazione all'estero, già adottate con Deliberazione di Giunta regionale n. 795 del 02.05.2019, si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2. di richiamare integralmente il contenuto delle *“Linee Guida regionali relative alle cure per alta specializzazione all'estero di cui al DM 13.11.1989”* approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 795 del 02.05.2019;
3. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti e organi coinvolti nel procedimento di autorizzazione per cure di alta specializzazione all'estero di cui al DM 13.11.1989 sono:
 - i Centri Regionali di Riferimento;
 - le Aziende sanitarie per il tramite dei rispettivi Distretti Socio Sanitari;
4. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente in materia, i Centri Regionali di Riferimento sono individuati dalla Regione per ciascun disciplina specialistica di riferimento, da individuarsi tra le Unità Operative di strutture ospedaliere insistenti nelle diverse Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Tali Centri sono, pertanto, articolazioni delle Aziende ed Enti SSR e non della Regione;
5. di precisare che, ai sensi della normativa vigente in materia, i Centri Regionali di Riferimento sono organi e articolazioni delle Aziende Sanitarie e sono composti esclusivamente da personale sanitario di qualifica apicale delle strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
6. di precisare che ai soggetti e organi di cui al precedente punto 3) sono attribuite dalla normativa vigente specifiche competenze e in particolare:
 - **ai Centri Regionali di Riferimento**, così come individuati per disciplina specialistica, compete l'obbligo di esprimere parere medico/sanitario in ordine alle richieste di cure estere e, in particolare, in merito alla sussistenza dei presupposti sanitari che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure all'estero, nonché all'erogazione del concorso nelle relative spese, unitamente a ogni altra valutazione di natura tecnico-sanitaria comunque connessa al trasferimento per cure all'estero, da intendersi sia come primo accesso che come cure successive;
 - **alle ASL**, per il tramite del Distretto Socio Sanitario, sulla base della decisione espressa dal Centro Regionale di Riferimento, compete l'adozione del provvedimento di autorizzazione o diniego a recarsi all'estero per ricevere cure in centri di alta specializzazione sia in caso di primo accesso che in caso di cure successive, nonché la liquidazione delle spese sostenute dal richiedente nella misura massima dell'80% delle spese sostenute;
7. di precisare che il *dominus* dell'intero procedimento è il CRR e la ASL per il tramite del Distretto socio sanitario a cui compete l'adozione dell'atto autorizzativo. Pertanto, in tale procedimento la Regione non interviene né è responsabile dell'eventuale silenzio della competente amministrazione, trattandosi di un procedimento a carico dell'ASL di riferimento;
8. di precisare che, ai sensi dell'art. 1 del DM 13.05.1993, i Centri Regionali di Riferimento sono tenuti a consultare la Commissione Regionale solo al ricorrere di particolari fattispecie e cioè:
 - ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DM 13.11.1989, nei casi di cure all'estero fruite all'estero senza la preventiva autorizzazione per prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, la valutazione sulla sussistenza dei presupposti e condizioni nonché sulle spese rimborsabili compete al Centro Regionale di Riferimento, sentita la Commissione Regionale;

- ai sensi dell'art. 7 comma 3 e 4 del DM 3.11.1989, qualora le spese che restano a carico dell'assistito, siano particolarmente elevate in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare dell'assistito stesso, in ordine al concorso e per i singoli casi il concorso globale complessivo massimo erogabile;
- 9. di stabilire che il competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzioni e Capitale Umano S.S.R. provveda alla notifica del presente provvedimento alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale;
- 10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

LA RESPONSABILE E.Q. "Analisi normativa e gestione dei rapporti contrattuali":

Daniela Pizzuto

 DANIELA PIZZUTO
14.04.2025 09:11:48
GMT+02:00

La DIRIGENTE di Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale- Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR":

Antonella CAROLI

 Antonella Caroli
14.04.2025 08:18:19
GMT+01:00

IL DIRIGENTE di Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta":

Mauro NICASTRO

 Mauro Nicastro
14.04.2025
12:16:11
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale:

Vito MONTANARO

 Vito Montanaro
14.04.2025 14:09:17
GMT+02:00

Il Vicepresidente della Giunta Regionale con delega alla Sanità e Benessere Animale, Sport per Tutti, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Raffaele PIEMONTESE

 Raffaele Piemontese
20.05.2025
12:58:11
GMT+02:00